IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice

- letto il ricorso *ex* art. 161, 6° co., l. fall. del 7.12.2017 con il quale la U.C.I.C. – UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE S.r.l., p. iva 00059050054, con sede legale in Asti – Via Valmanera n. 44, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti rappresentata e difesa dall'avv. prof. Maurizio Irrera ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, corso Marconi n. 7, ha presentato domanda di concordato con riserva;
- letti il piano e la proposta di concordato successivamente depositati nel termine assegnato dal Tribunale con cui la U.C.I.C. s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato depositando la documentazione di legge;
- visti i documenti integrativi depositati in data 29.6.2018 nel rispetto del termine all'uopo assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 162 l.f.;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 7.12.2017, la società istante U.C.I.C. s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.
Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, come successivamente prorogato, la U.C.I.C. ha depositato una proposta di concordato liquidatorio con cessione dei beni aziendali.
Il Piano prevede, in sintesi:
- la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali (in particolare esso prevede: cessione del ramo di azienda oggi oggetto di contratto di affitto in favore della ditta COLORIFICIO A. & B. CASATI S.p.A., per il quale vi è proposta irrevocabile di acquisto da parte della stessa affittuaria; prosecuzione del contratto di affitto del predetto ramo di azienda sino alla cessione della stessa mediante procedura competitiva e incasso dei canoni corrisposti da COLORIFICIO A. & B. CASATI S.p.A.; cessione di tutti i cespiti aziendali e del magazzino non facenti parte del suddetto ramo di azienda; incasso dei crediti; apporto di finanza esterna per il complessivo importo di Euro 1.200.000 da parte della socia Enrica PRONZATO a titolo gratuito e con rinuncia alla ripetizione);
- il pagamento per intero dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti, dei professionisti, degli agenti e dell'IVA di rivalsa;

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

- il pagamento dei crediti privilegiati delle imprese artigiane sino a concorrenza dell'attivo patrimoniale nella misura del 16,11% con degrado al chirografo della parte residua e soddisfacimento della stessa nella misura del 70%;
- il pagamento dei crediti privilegiati di natura previdenziale e tributaria nella misura del 26%, stante l'incapienza del patrimonio societario e il conseguente degrado al chirografo, fermo restando il riconoscimento della natura privilegiata dei debiti in questione;
- il pagamento dei crediti chirografari delle banche e di quelli privilegiati ex. D.L. 24/01/2015 Art. 8 bis nella misura del 26%;
- il pagamento di tutti gli altri crediti chirografari nella misura del 25,4%;
- la suddivisione dei creditori in quattro classi secondo i seguenti criteri: classe 1 composta dai crediti ex art. 2751 bis n°5 da soddisfarsi, per la parte degradata al chirografo, nella misura del 70,0%; classe 2 composta dai crediti previdenziali privilegiati degradati al chirografo da soddisfarsi nella misura del 26%; classe 3 composta dai crediti tributari privilegiati degradati al chirografo da soddisfarsi nella misura del 26%; classe 4 composta dai crediti privilegiati ex. D.L. 24/01/2015 Art. 8 bis e dai debiti chirografari verso le banche da soddisfarsi nella misura del 26,0%; classe 5 composta dai crediti chirografari dei fornitori, dai crediti tributari chirografari, dai crediti previdenziali chirografari e da tutti gli altri crediti chirografari, da soddisfarsi nella misura del 25,4%;
- la liquidazione dell'attivo e il pagamento di tutti i creditori, secondo le percentuali sopra indicate, in un arco temporale di quattro anni a partire dalla data di omologa secondo le scansioni temporali dettagliatamente indicate nel Piano.
A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 11.12.2017;
c. stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
d. perizia estimativa dei cespiti aziendali (successivamente asseverata a seguito dell'integrazione documentale disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 162 l.f.);
e. piano di concordato;
f. relazione del professionista attestatore, dott. Giorgio Giuseppe Rosso, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall., nonché in ordine alla sussistenza delle condizioni per il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati, ivi compresi quelli tributari e previdenziali, ai sensi degli artt. 160, 2° comma e 182-ter l.f.;
g. proposta di trattamento dei debiti tributari e previdenziali ex art. 182 ter l. fall.

La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario, di natura liquidatoria, prevede la liquidazione integrale del patrimonio aziendale, mediante la cessione del ramo di azienda attualmente oggetto di contratto di affitto, la vendita di tutti i rimanenti cespiti aziendali e la riscossione dei crediti, i quali sono stati oggetto di specifiche svalutazioni in relazione alle presumibili prospettive di incasso; è inoltre previsto un apporto di finanza esterna, per € 1.200.000,00, che la sig.ra Enrica Roberta Pronzato, socia e amministratore unico della U.C.I.C., si è impegnata a mettere a disposizione della procedura concordataria precisando che la relativa provvista verrà ricavata dalla liquidazione della sua quota pari al 50% del capitale sociale della società Immobiliare Valmanera s.s., da cui la sig.ra Pronzato ha receduto con lettera raccomandata in data 22.3.2018.

Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale osserva che la classe 1 è composta dai creditori privilegiati artigiani, parzialmente degradati al chirografo, per i quali è prevista una percentuale di soddisfacimento, per la parte degradata, pari al 70%; i crediti di cui alle classi 2 e 3 sono accomunati rispettivamente dalla natura privilegiata previdenziale e tributaria; la classe 4 è composta dai crediti degli istituti bancari chirografari o privilegiati ex art. 8 bis D.L. 24/01/2015, ma degradati al chirografo; la classe 5 è composta da tutti i rimanenti crediti chirografari.

Tali classi appaiono correttamente formate tenendo conto del titolo della preferenza e della natura dei crediti e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno inoltre evidenziato che il piano concordatario risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare (in caso di fallimento verrebbe meno in particolare l'erogazione della somma di euro 1.200.000,00 prevista nel concordato come apporto di finanza esterna e da cui dipende la possibilità di conseguire un parziale, ma significativo soddisfacimento anche dei creditori chirografari, atteso che in caso di fallimento il patrimonio aziendale in relazione a detti crediti sarebbe verosimilmente del tutto incapiente).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Con l'integrazione depositata in data 29.6.2018 l'attestatore ha inoltre precisato, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., che la proposta concordataria consente mediante il ricorso all'apporto di finanza esterna un maggiore soddisfacimento, rispetto all'alternativa fallimentare, anche dei creditori muniti di privilegio generale in tutto o in parte degradati al chirografo.

Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5

presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Al fine di verificare la presumibile soddisfazione dei creditori chirografari nel rispetto delle percentuali di legge, il commissario è in particolare invitato a stimare, anche tramite professionisti all'uopo nominati, i beni della società e a verificare la rispondenza dei valori di realizzo preventivati dalla U.C.I.C. s.r.l. in relazione alla attuale situazione di mercato. Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica in apposita relazione anche al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.
Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da U.C.I.C. – UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE S.r.l.,

DELEGA

alla procedura il dott. Marco Bottallo

NOMINA

commissario giudiziale il prof. Luciano Matteo Quattrocchio

DISPONE

la convocazione dei creditori per il 27.11.2018 ore 11,00

FISSA

al 10.9.2018 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro ~~70.000,00~~ 75.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA

alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 4.7.2018

IL GIUDICE ESTENSORE
Marco Bottallo

IL PRESIDENTE
Paolo Rampini

Depositato nella Cancelleria del Tribunale il ...
... CANCELLIERE

Firmato Da: LA ROSA CLOTILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504b1ae485835afbd1fe68dab71bb3c5